

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

335^a SEDUTA

MARTEDÌ 19 APRILE 2022

Presidenza del Presidente MICCICHE'

Vicesegreteria generale Area Istituzionale
A cura del Servizio Lavori d'Aula

(*) *Redazione effettuata da remoto. (V. nota prot. n. 478-INT/2022)*

INDICE

Congedi	3,5
----------------------	-----

Disegni di legge

“Disposizioni per l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica.” (n. 408/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	4,5,6,13,14,15
FOTI, <i>vicepresidente della Commissione</i>	5,14
CAFEO, <i>relatore</i>	5,14
SAVARINO (DiventeràBellissima)	6,14
DI CARO (Movimento Cinque Stelle)	13,14
CRACOLICI (Partito Democratico XVII Legislatura)	15

Sul rinnovo delle Commissioni

PRESIDENTE	4
SUNSERI (Movimento Cinque Stelle)	4

ALLEGATO A (*)**Disegni di legge**

(Comunicazione di presentazione ed invio alle competenti Commissioni)	23
---	----

Interpellanza

(Annunzio)	31
------------------	----

Interrogazioni

(Annunzio)	23
------------------	----

(*) **N.B.** L’Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all’Assemblea non lette in Aula.

La seduta è aperta alle ore 16.11

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, buongiorno.

Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione e sarà considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario entro il termine della presente seduta.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Trizzino, Damante, Pagana, Mangiacavallo, Gucciardi, Catalfamo e Lagalla hanno chiesto congedo per la seduta odierna, mentre l'onorevole Caronia ha chiesto congedo per oggi e per domani.

L'Assemblea ne prende atto.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

Allora, colleghi, avremmo all'ordine del giorno tre votazioni finali di disegni di legge che, però, mi sembra inutile mettere in votazione; invece, sul disegno di legge sulle acque termali è stato trovato un minimo di accordo o no?

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la facciamo domattina perché alcuni Presidenti dei Gruppi parlamentari che avevo sentito oggi non sarebbero potuti venire; per cui, domani mattina è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, quindi, lo vediamo domattina - assessore, buongiorno - alle ore 11.00.

Assessore, siccome, avendo spostato il disegno di legge sulle acque termali, all'ordine del giorno ci sarebbe il disegno di legge "Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica". Se lei si fa dire se l'assessore sta arrivando, altrimenti, a limite, sospendiamo un quarto d'ora e l'aspettiamo, perché tanto c'è solo questo all'ordine del giorno.

Onorevoli colleghi, un attimo perché l'assessore si sta informando per l'assessore Baglieri.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE. No, se magari dice che è mezz'ora, è inutile che sospendiamo per dieci minuti.

Onorevoli colleghi, sono le ore 16.15. Do la parola all'onorevole Sunseri, dopodiché sospendiamo per un quarto d'ora, che può diventare anche mezz'ora, in funzione dell'assessore Baglieri che deve arrivare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sunseri.

Sul rinnovo delle Commissioni

(Il riferimento è al rinnovo biennale delle Commissioni)

SUNSERI. Signor Presidente, solo per un'informazione. Lei, il 17 marzo, ha inviato una nota a tutti i Gruppi parlamentari in cui annunciava...

PRESIDENTE. Nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di domani lo decideremo.

SUNSERI. Perfetto. Grazie.

PRESIDENTE. Ancora DiventeràBellissima non lo ha inviato, ma a questo punto si deve fare lo stesso.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE. Siccome nella nota che ho mandato è segnalato – come da Regolamento – che nel caso in cui non arrivassero le segnalazioni di un Gruppo parlamentare sarebbero distribuiti secondo le indicazioni della Presidenza, faremo così. Non vi preoccupate. Domani, comunque, in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabiliremo il giorno preciso.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora, in attesa dell'assessore Baglieri.

(La seduta, sospesa alle ore 16.16, è ripresa alle ore 16.29)

Discussione dei disegni di legge

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, possiamo riprendere.

Si passa al III punto dell'ordine del giorno: Discussione dei disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge “Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica.” (n. 408/A)

PRESIDENTE. Della III Commissione c'è qualcuno che può prendere posto?
Invito i componenti la III Commissione a prendere posto nell'apposito banco.

DIPASQUALE. Sì, c'è il Vicepresidente, onorevole Catanzaro.

PRESIDENTE. Ci sono gli onorevoli Catanzaro, Cafeo, Caputo. Se prendete posto...

E' il disegno di legge “Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica”.

Il relatore è l'onorevole Cafeo. Onorevole, vuole fare la relazione?

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE. Sì, già abbiamo tre emendamenti. Onorevole Cafeo, che intende fare? Si è rimesso al testo?

Qualcuno chiede di intervenire? Nessuno chiede di intervenire. Allora, possiamo passare direttamente al testo.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE. Come?

FOTI, *vicepresidente della Commissione*. Il relatore desidera illustrare la relazione e volendo anche l'articolato e man mano gli emendamenti che abbiamo formulato in Commissione, perché lei vede il 2.1, che è dell'onorevole Cafeo, che già l'assessore ha avuto modo di visionare, che modifica l'articolo 2 e poi abbiamo due emendamenti della Commissione che sono di perfezionamento del testo, ma non ne modificano il significato.

PERSIDENTE. Onorevole Foti, quando arriviamo agli articoli li esaminiamo.

CAFEO, *relatore*. Signor Presidente, questo è un disegno di legge che ha avuto un trascorso abbastanza lungo. E' stato depositato molto tempo fa e ha fatto il passaggio dalle due Commissioni, dalla Commissione "Attività produttive" e dalla Commissione "Ambiente, territorio e mobilità".

Di fatto è un disegno di legge che aggiorna e semplifica le procedure amministrative per l'autorizzazione per quanto riguarda, appunto, tutto ciò che è di competenza regionale e che ha attinenza con le linee e gli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica.

Molto spesso, noi, a maggior ragione oggi, con una necessità di aggiornamento e in cui si evince anche la centralità dell'aspetto energetico, dobbiamo tenere conto anche che la mancanza di questa norma ha comportato anche notevoli ritardi, che ne so, nei lavori autostradali, perché anche per spostare un semplice palo della linea elettrica, ad oggi, sulla base del Regio decreto del 1933, sono necessarie ventisette autorizzazioni.

Devo dire che ringrazio anche gli Uffici legislativi che, considerando, appunto, che il tempo di giacenza di questo disegno di legge nelle Commissioni è stato abbastanza lungo, strada facendo, hanno aggiornato con una riscrittura anche rispetto a quelle semplificazioni, ulteriori semplificazioni che, a livello nazionale, erano state apportate.

Per cui ritengo che sia un atto di modernità della Regione siciliana che semplifica le procedure autorizzative che, oggi, strozzano ogni settore, a maggior ragione un settore strategico non solo per la Sicilia, ma per l'intero Paese, in questo momento. La mancanza di questa norma rallenta anche ulteriori investimenti che, invece, in Sicilia possono esserci.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Figuccia ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 408/A

PRESIDENTE. Allora, possiamo passare all'articolato. Sull'articolo 1 ci sono emendamenti?

SAVARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVARINO. Sì, grazie, sulla discussione generale. Volevo sottolineare l'importanza di questo disegno di legge, che è di iniziativa parlamentare. Parte dal collega Giorgio Assenza, ma ha visto subito coinvolti tutti i colleghi, sia in IV Commissione dove abbiamo valutato, ovviamente, insieme al Dipartimento e all'Assessorato tutte le parti che riguardavano queste procedure che, fino ad oggi, erano rette da un Regio decreto degli anni trenta e che, quindi, creavano dei ritardi enormi e grandi problematiche e criticità nei lavori.

Abbiamo spinto perché anche in questa legge, così come in tutte le altre che abbiamo approvato finora in questa legislatura, si avviasse quel principio per cui va sempre più semplificato ogni iter procedimentale, quindi, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Ecco, questo disegno di legge in materia energetica, oggi più che mai, segna l'importanza di agevolare questi percorsi che possano portare alle comunità energetiche e alle nuove autorizzazioni che sono in itinere, per rendere la Sicilia sempre più autonoma e per dare la possibilità a chi lavora in questo campo di avere le agevolazioni che dalla Regione siciliana possono essere in arrivo.

Quindi, ringrazio la III Commissione per avere accolto anche le sollecitazioni che sono arrivate con il parere della IV Commissione, i colleghi che se ne sono fatti carico e i colleghi che oggi in Aula vorranno sposare questo disegno di legge assolutamente utile per i siciliani. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Savarino.

Si passa all'esame degli articoli.

Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

«Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, e che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale.

2. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Energia.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia, in particolare, per le procedure espropriative, si applica il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 327 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della presente legge».

Non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Art. 2.

Titoli abilitativi alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici

1. Sono sottoposti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione di opere accessorie, salvo quanto previsto nei commi successivi, le varianti sostanziali delle linee e degli impianti esistenti compreso l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione o altro titolo abilitativo.

2. Fermi restando i vincoli di esercizio, anche con riferimento ai limiti di esposizione dei valori di attenzione e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente, nonché il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii e al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii, sono oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dall'art. 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii., la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1000 volt e fino a 30000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2000 metri;

b) le opere accessorie, nuovi impianti elettrici costituenti cabine secondarie;

c) gli spostamenti di tratti di linee elettriche di lunghezza complessiva non superiore a 2000 metri di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1000 volt e fino a 30000 volt;

d) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1000 volt e fino a 30000 volt;

e) elettrodotti e spostamenti di elettrodotti in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1000 volt e fino a 30000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari.

3. Il gestore della rete può costruire ed esercire linee ed impianti elettrici con tensione nominale fino a 1000 volt che si diramano da un impianto preesistente oppure realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di SCIA, purché non vi sia opposizione da parte dei proprietari ovvero dei titolari di altri diritti reali sui suoli interessati dal tracciato, previa acquisizione dei provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari.

4. Per gli impianti realizzati ai sensi del comma precedente, l'esercente invia all'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità al 31 dicembre di ogni anno, l'elencazione degli impianti realizzati nel corso dell'anno ovvero i dati conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) di cui al D.M. 11 maggio 2016 e ss.mm.ii».

Comunico che all'articolo 2 è stato presentato l'emendamento il 2.1, degli onorevoli Cafeo, Caronia, Catalfamo, Figuccia, Pullara, Ragusa, Sammartino:

«All'articolo 2 il comma 1 è così sostituito:

1. Sono sottoposti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione di opere accessorie, le varianti sostanziali delle linee e degli impianti esistenti compreso l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione o altro titolo abilitativo, salvo quanto previsto nei commi successivi».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

FOTI, *vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo è favorevole.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Art. 3.
Attività libera

1. Salvo quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e relativi allegati, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii, non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche».

Comunico che all'articolo 3 è stato presentato l'emendamento 3.1, a firma della Commissione:

«All'articolo 3 le parole "Salvo quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e relativi allegati, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii," sono sostituite con le parole "Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente" ».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo è favorevole. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Art. 4.

Istanza di autorizzazione unica e istruttoria

1. L'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, in regola con l'imposta di bollo, è corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000 nonché da idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle linee e degli impianti.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata per il tramite dell'Ufficio provinciale del Genio civile competente per territorio, che svolge l'istruttoria tecnica, all'Assessorato regionale dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'energia.

3. Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di cui al comma 1 anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata dalla documentazione contenente l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte interessate.

4. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Città metropolitane o Liberi Consorzi comunali, l'istanza è presentata per il tramite dell'ufficio del Genio civile interessato in via prevalente dall'estensione della linea elettrica; tale ufficio provvede alle necessarie intese con gli altri Uffici provinciali del Genio civile.

5. Al fine di consentire il rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, nella conferenza di servizi, il richiedente trasmette copia della domanda di autorizzazione con gli allegati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, ai comuni interessati e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (di seguito T.U. reti elettriche).

6. Nel caso di aree sottoposte al vincolo di cui al capo II, parte III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. nonché ai vincoli di cui al successivo articolo 9 comma 1, la domanda è accompagnata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente; nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente lo dichiara nella domanda di autorizzazione indicando l'eventuale presenza di infrastrutture lineari elettriche.

7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il richiedente è tenuto a versare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo per le spese di istruttoria pari ad € 100,00.

6. Qualora l'istanza di cui al comma 1 è presentata da produttori di energia elettrica, il richiedente versa all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, un contributo istruttorio e per spese generali di controllo, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del T.U. reti elettriche, pari a:

- a) € 600,00 per linee a servizio di impianti fino a 20 kW;
- b) € 800,00 per linee a servizio di impianti superiori a 20 kW e fino a 200 kW;
- c) € 1200,00 per linee a servizio di impianti superiori a 200 kW e fino a 1000 kW;

d) € 1600,00 per linee a servizio di impianti superiori a 1000 kW.

7. Gli importi di cui al comma precedente sono aggiornati periodicamente con decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

8. Il richiedente è tenuto a richiedere la pubblicazione, sul sito internet della Regione siciliana – Dipartimento regionale dell'Energia, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione.

9. L'avviso di cui al comma precedente contiene l'indicazione che la domanda di autorizzazione e il piano tecnico dell'opera da costruire restano depositati presso l'Ufficio del Genio civile e presso i Comuni interessati durante l'istruttoria e che, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, possono essere presentate al suddetto ufficio osservazioni da parte dei soggetti interessati».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

«Art. 5.

Procedimento unico di autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dall'art. 17 e seguenti della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le linee e gli impianti elettrici in conformità al progetto approvato.

3. L'ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente, dandone contezza al Dipartimento regionale dell'energia, le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

4. L'Amministrazione regionale rilascia il provvedimento di autorizzazione unica dopo aver valutato le osservazioni e opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.

5. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione, sul sito informatico della Regione, dell'avviso di deposito di cui al comma 10 dell'articolo 4 della presente legge. Nei i procedimenti per cui non sono prescritte procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni.

6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste all'amministrazione competente anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente

legge; in tal caso il richiedente presenta apposita istanza corredata del provvedimento di autorizzazione ottenuto e della documentazione prevista dall'articolo 4 comma 2 della presente legge.

7. Per le linee e gli impianti elettrici, qualora in sede di realizzazione dell'opera venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante può chiedere che l'amministrazione competente autorizzi le opere e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata di una relazione che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dell'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché di un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera e il nominativo dei proprietari catastali. Il provvedimento autorizzativo emanato ha gli stessi effetti previsti dall'articolo 7 comma 1 della presente legge».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

«Art. 6.
Varianti sostanziali

1. Le varianti sostanziali che si rendano necessarie nel corso di realizzazione dell'opera autorizzata ai sensi della presente legge, devono essere preventivamente autorizzate con apposito procedimento in conformità al precedente articolo 5.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4 e relativi allegati, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii, le varianti sostanziali all'intervento e alle opere accessorie oggetto di SCIA, sono realizzate in corso d'opera e successivamente segnalate al Dipartimento regionale dell'Energia per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio ed ai Comuni territorialmente interessati».

Comunico che all'articolo 6 è stato presentato un emendamento, il 6.1, anche questo della Commissione:

«All'articolo 6, comma 2, le parole “Salvo quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e relativi allegati, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii,” sono sostituite con le parole “Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente”».

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo è favorevole. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

«Art. 7.

Conclusionone del procedimento

1. Il provvedimento adottato a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5 della presente legge autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera e, ove necessario, ne dichiara la pubblica utilità e dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo sostituisce, ove occorra, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio degli elettrodotti e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, in conformità a quanto previsto dalla lett. b, comma 1, art. 1 sexies del D.L. 28 agosto 2003 n. 239 e ss.mm.ii.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove dichiarati la pubblica utilità dell'opera, è comunicato ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e determina l'inizio del procedimento espropriativo».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

«Art. 8.

Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. La SCIA, a firma del legale rappresentante del richiedente, è presentata all'Amministrazione regionale attraverso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, corredata da una relazione tecnica del richiedente medesimo che illustra le caratteristiche dell'impianto, di una corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione del richiedente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente, che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte dei proprietari delle aree interessate e che sono state acquisiti gli eventuali nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni interessate.

2. Dalla data di presentazione della SCIA, il richiedente può avviare i lavori per la realizzazione dell'opera. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il richiedente a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata».

Non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

«Art. 9.

Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversano o generano interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, ovvero interessano territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure comportano il taglio di boschi, non può avere inizio prima della valutazione in merito da parte delle amministrazioni e degli enti interessati, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1.

2. Per le modalità di esecuzione dei lavori ovvero di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli enti interessati stipulano, ove necessario, apposite convenzioni che possono prevedere un canone dovuto dall' esercente, salvo che non sia prevista la corresponsione di altri corrispettivi anche a titolo di tariffa per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto. Nella determinazione del canone è valutata la finalità dell'opera all'espletamento di un pubblico servizio».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

«Art. 10.

Disposizioni urbanistiche

1. La realizzazione di linee e impianti elettrici non richiede il permesso a costruire o altro titolo abilitativo disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Testo A), come recepito dalla legge regionale n. 16/2016 e altra legislazione regionale di settore».

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Di Caro)

PRESIDENTE. Come, scusi?

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Di Caro)

PRESIDENTE. Chieda la parola, così non si sente niente. Deve rimanere a verbale, chiedo scusa. Prego, onorevole Di Caro.

DI CARO. Grazie, signor Presidente. Chiedo ad uno dei componenti della Commissione se può spiegare lo spirito dell'articolo 10, perché così come è scritto sinceramente non si comprende bene.

PRESIDENTE. Onorevole Cafeo, o chi di voi...

CAFEO, *relatore*. E' un recepimento anche nelle iniziative attinenti alla realizzazione di linee e impianti della legge regionale n. 16 del 2016. Ha solamente una disposizione semplificativa.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Di Caro?

DI CARO. L'articolo 10 esordisce così: "La realizzazione di linee guida e impianti elettrici non richiede il permesso a costruire o altro titolo abilitativo...", eccetera. Quindi, non si tratta di un recepimento. Per questo chiedevo spiegazioni in merito. Non è un recepimento.

FOTI, *vicepresidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOTI, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, noi con due norme - una del 2016 e una recentissima - abbiamo recepito il cosiddetto "Testo unico dell'edilizia", il D.P.R. n. 380.

Noi qui stabiliamo che per come è stato recepito il Testo unico dell'edilizia, la realizzazione di linee e impianti elettrici non richiede il permesso di costruire, quindi, non significa che è una giungla, significa che, comunque, o è edilizia libera o è comunicazione SCIA o ha la valutazione d'incidenza ambientale anche per le varianti, è sottoposto a quelle autorizzazioni e non all'autorizzazione di titolo di costruzione perché lo abbiamo già recepito con il D.P.R. n. 380.

Nel merito di questo articolo, che è stato oggetto di approfondimento per il parere della IV Commissione, se vuole, anche l'onorevole Savarino può dare gli ulteriori chiarimenti, però, è perché abbiamo recepito il Testo unico dell'edilizia in due tranches, tra cui le successive modifiche ed integrazioni all'inizio di quest'anno.

SAVARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVARINO. Sì, è esattamente come diceva la collega. La legge n. 16 in parte è rimasta e in parte l'abbiamo modificata con le norme edilizia e in parte recepiamo quella nazionale e, quindi, in questo modo abbiamo detto entrambe le cose, facciamo riferimento sia alla normativa nazionale, il D.P.R. n. 380 e poi a quello che, invece, è stato in maniera dinamica recepito nella legge n. 16.

PRESIDENTE. E l'obiezione?

SAVARINO. Quindi, riporta le stesse discipline della normativa nazionale. E' la dizione che dobbiamo fare perché in parte è stata recepita in maniera dinamica dalla nostra legge regionale e in parte, invece, è totalmente rimessa alla legge nazionale. In questo modo noi la citiamo e non ci discostiamo dalla normativa nazionale sui permessi di costruire o meno legati alla materia energetica.

PRESIDENTE. Il suo dubbio qual è, onorevole Di Caro?

DI CARO. Signor Presidente, se, per favore, si può accantonare un attimo questo articolo 10 perché sinceramente o è scritto male oppure non lo so, rischia...

PRESIDENTE. Sì, siccome abbiamo praticamente finito, vediamolo un attimo.

DI CARO. Qua sembra andare in deroga ad alcune normative nazionali.

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Savarino)

PRESIDENTE. Gli Uffici mi dicono che è regolare, perché io chiedevo pure se era necessario questo articolo e gli Uffici mi dicono di sì.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. No, io confesso di averla letta in diretta, quindi, non ho approfondito, però, mi viene un dubbio - ma può essere che i colleghi mi... -, che una cosa sono le linee, altra cosa sono gli impianti elettrici. Una cosa sono le linee, cioè i tralicci, quindi, l'allocazione della distribuzione, altra cosa sono gli impianti elettrici. Gli impianti elettrici...

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Savarino)

CRACOLICI. Ho capito, però, un impianto...

PRESIDENTE. Onorevole Savarino, chiedo scusa, altrimenti, a verbale non viene registrato quello che lei dice e poi non si capisce niente nel resoconto. Prego.

CRACOLICI. Cioè il mio dubbio è che un impianto elettrico presuppone anche la realizzazione di manufatti di qualunque tipo; può essere mai che non si ha il permesso di costruire? Intendo dire: siccome la norma deroga al permesso di costruzione previsto dal D.P.R. n. 380 e con le modifiche che abbiamo apportato qui stiamo scrivendo che per la realizzazione degli impianti, oltre che delle linee, non è necessario...

Un impianto presuppone che ci siano dei manufatti, la cabina che sono sì opere di interesse pubblico, però, non credo che si possa derogare al principio di autorizzazione a costruire, ma se gli Uffici vi dicono che la norma...

PRESIDENTE. Lo accantoniamo un attimo e andiamo avanti in modo che gli Uffici possano verificare anche questa obiezione.

Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

«Art. 11.
Inamovibilità

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130000 volt sono inamovibili fatto salvo quanto disposto dall'art. 12.

2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130000 volt si considerano amovibili, salvo che, su richiesta, non ne venga espressamente dichiarata l'inamovibilità nel provvedimento di autorizzazione unica».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

«Art. 12.

Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

1. L'autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare, con provvedimento formale, lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati; in tal caso è previamente valutata, di concerto con l'esercente, la soluzione tecnica di modifica.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce altresì autorizzazione alla realizzazione della variante alla linea o impianto concordata con l'esercente; ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e comporta, nel caso di linee ed impianti inamovibili, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

«Art. 13.

Provvedimento di esproprio e di occupazione anticipata.

1. In caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 52-nonies del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio o il decreto di occupazione anticipata possono essere emessi senza particolari indagini o formalità allorquando gli impianti elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria o afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere, altresì, emesso nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 22 e dal comma 2 dell'articolo 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, ovvero qualora l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza.

2. I decreti suddetti sono emessi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza presentata dal beneficiario dell'espropriazione».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

«Art. 14.

Revoca e sospensione

1. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e persiste in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida.

2. Il provvedimento di diffida:

a) intima la sospensione della costruzione o dell'esercizio dell'opera elettrica;

b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;

c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione sarà revocata e sarà intimata la demolizione.

3. L'autorizzazione può essere sospesa dall'autorità competente per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea e impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione è revocata e all' esercente l'impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell'amministrazione.

4. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono motivati e indicano gli eventuali interventi da eseguire».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

«Art. 15.
Sanzioni

1. Fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio di opere e impianti in assenza dell'autorizzazione unica di cui all'art. 5 o in assenza di presentazione della SCIA di cui all'art. 7 della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) euro 500 per elettrodotti fino a 1000 volt;

b) euro 1.500 per elettrodotti fino a 20000 volt;

c) euro 3.000 per gli altri elettrodotti.

2. L'entità della sanzione è determinata con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata.

3. In caso di violazione delle disposizioni statali o regionali vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. Al pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 sono tenuti in solido il proprietario e il gestore dell'impianto.

5. All'accertamento della violazione e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Dipartimento regionale dell'Energia, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente o avvalendosi degli uffici

del Genio civile. A tal fine il Dipartimento può stipulare un protocollo di intesa con la polizia provinciale».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

«Art. 16.
Disposizioni transitorie

1. Per gli impianti di cui all'art. 1 comma 1, già in esercizio prima della entrata in vigore della presente legge e privi di un titolo abilitativo, l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa, può richiedere, per il tramite degli Uffici del Genio civile, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio al Dipartimento regionale dell'Energia.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata da:

- a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25000 ed 1:10000;
- b) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che descriva le principali caratteristiche tecniche degli impianti e attesti la loro conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
- c) attestazione di versamento dei contributi istruttori.

2. Il Dipartimento regionale dell'Energia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria degli uffici del Genio civile, adotta con decreto del Dirigente generale il provvedimento di autorizzazione contenente l'elenco degli impianti. L'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla pubblicazione sulla GURS del provvedimento con l'elenco degli impianti autorizzati. Restano fermi in capo all'esercente gli obblighi dallo stesso assunti verso le P.A. e gli altri enti interessati.

3. Per ciascuno dei procedimenti disciplinati dal presente articolo, il richiedente è tenuto al versamento all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Energia, di un contributo istruttorio pari ad Euro 100,00 per ogni linea di lunghezza fino a 20 km che si dirama da una cabina primaria.

4. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, la presente legge si applica ai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati. Il soggetto istante può tuttavia chiedere espressamente l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso anche relativamente alle altre fasi procedurali non ancora concluse.

5. Per gli impianti indicati nell'articolo 2 comma 2 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora rilasciato il provvedimento di autorizzazione, il richiedente può presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 8».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

«Art. 17.

Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata

1. Ogni variazione di titolarità nell'esercizio dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell'energia, che procede, in tali casi, ad acquisire le informazioni del Prefetto ai sensi degli articoli 85 e 91 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (Codice Antimafia).

2. Al fine di reprimere o prevenire fenomeni patologici di assoluta gravità, destinati a suscitare allarme sociale particolarmente intenso ed a pregiudicare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, il rilascio a soggetti non concessionari di pubblici servizi dei titoli abilitativi di cui alla presente legge, indipendentemente dal valore, è condizionato alla sottoscrizione da parte dei soggetti richiedenti di appositi patti di integrità.

3. Nelle more della stipula di specifici protocolli di legalità, si applicano i protocolli già vigenti sottoscritti dalla Regione Siciliana nell'ambito di materie analoghe».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

«Art. 18.

Direttive attuative

1. L'Assessore regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, emana successivi decreti contenenti direttive applicative della presente legge».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

«Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Ci sono 31 tessere su 32, possiamo o fare una chiamata alle armi se c'è qualcuno in giro per potere votare...

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE. Io verifico il numero delle tessere, non faccio commenti sulle motivazioni. Se voi sapete che c'è qualcuno, qualche vostro collega fuori da chiamare, possiamo anche votare il testo finale, altrimenti, lo rimandiamo a quando ci sarà il numero legale.

Non ci sono, va bene; allora, viene rinviato...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE. Lo facciamo domani. Intanto, accertiamo questo articolo 10, se c'è qualche cosa da modificare e, domani, diamo la risposta sull'articolo 10 e, eventualmente, lo votiamo domani stesso. A questo punto, se non c'è nessuno che chiede la parola...

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il bilancio, abbiamo chiamato, poco fa, insieme all'assessore Cordaro, l'Assessorato all'economia Bilancio e ci dicono che, domani, sarà consegnato; se, domani, viene consegnato, abbiamo, per quanto molto stretti, i tempi per poterlo votare, per quanto stretti siano. L'importante, però, è che, domani, ci venga dato, in modo che, da dopodomani, lo si possa mandare alle Commissioni.

Onorevoli colleghi, la seduta è conclusa ed è rinviata a domani, mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 16.00.

La seduta è tolta alle ore 16.45 (*)

() L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il seguente:*



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII Legislatura

XXVII SESSIONE ORDINARIA

336ª SEDUTA PUBBLICA

Mercoledì 20 aprile 2022 – ore 16.00

ORDINE DEL GIORNO**I - COMUNICAZIONI****II - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE:**

- 1) “Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, recante ‘Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.’” (n. 1088/A)
- 2) “Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione recante ‘Modificazioni alla legge 21 novembre 2000 n. 353’.” (1057/A)
- 3) “Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea”. (nn. 896-547/A)

III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

- 1) “Norme in materia di acque termali”. (n. 235-945-962 Stralcio I-IV COM/A)
(*Seguito*)

Relatore: on. Lo Curto

- 2) “Norme in materia di semplificazione amministrativa e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Disposizioni varie.” (nn. 774-443-485/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Ciancio

- 3) “Disposizioni per l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica.” (n. 408/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Cafeo

XVII LEGISLATURA

335^a SEDUTA

19 aprile 2022

VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Allegato A**Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alle competenti Commissioni****AFFARI ISTITUZIONALI (I)**

- Norme per l'elezione con suffragio universale e diretto del sindaco della Città metropolitana, del Presidente del Libero consorzio comunale e dei rispettivi consigli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (n. 1206).

Presentato il 22 marzo 2022.

Inviato il 12 aprile 2022.

AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' (IV)

- Disposizioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano "Piano comunale del Verde" (n. 1204).

Presentato il 22 marzo 2022.

Inviato il 12 aprile 2022.

Parere I.

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

- Istituzione del servizio di psicologia scolastica (n. 1208).

Presentato il 22 marzo 2022.

Inviato il 12 aprile 2022.

Parere VI.

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

- Norme a sostegno delle famiglie e dei soggetti affetti da autismo (n. 1207).

Presentato il 22 marzo 2022.

Inviato il 12 aprile 2022.

Annunzio di interrogazioni

- Con richiesta di risposta orale presentate:

N. 2618 - Chiarimenti sulle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Cattolica Eraclea (AG).

- Presidente Regione

- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Di Mauro Giovanni; Lentini Salvatore; Compagnone Giuseppe

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

nel mese di maggio 2017, l'Amministrazione del Comune di Cattolica Eraclea (AG), nell'approssimarsi della scadenza elettorale, deliberava l'affidamento della gestione globale degli

impianti di illuminazione di competenza dell'ente alla società Gemmo S.p.a., a seguito della disdetta del precedente rapporto convenzionale con ENEL Sole;

all'affidataria Gemmo S.p.a., di lì a poco, subentrò la società City Green Light s.r.l e la realizzazione delle opere connesse al servizio di illuminazione pubblica fu affidata in sub appalto all'impresa Costanza Costruzioni di Costanza Giuseppe & C. s.a.s.;

considerato che:

negli ultimi due anni della precedente Amministrazione del Comune di Cattolica Eraclea, l'architetto Santo Borsellino, attuale Sindaco del Comune agrigentino, ha rivestito la carica di Vicesindaco;

nel medesimo periodo, secondo quanto riportato all'interno del fascicolo storico relativo all'impresa Costanza Costruzioni di Costanza Giuseppe & C. s.a.s., depositato presso la CCIAA di Agrigento, l'architetto Santo Borsellino ha rivestito la qualifica di responsabile tecnico dell'impresa, dal 16 marzo 2015 fino al 27 febbraio 2020, data in cui gli subentra l'architetto Consiglio Salvatore Maria Pio nella qualifica anzidetta;

la stipula del contratto di subappalto con l'impresa Costanza Costruzioni di Costanza Giuseppe & C. s.a.s., per la realizzazione delle opere connesse al servizio descritto in premessa, poneva l'architetto Santo Borsellino nella contemporanea veste di Vicesindaco dell'Amministrazione appaltante e di responsabile tecnico della ditta subappaltatrice, in una possibile posizione di conflitto d'interessi, in violazione del d.lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni e, più in generale, del principio d'imparzialità e di buon andamento della Pubblica amministrazione che informa l'attività di ogni amministratore pubblico;

con nota del 2 giugno 2020, esponenti del Consiglio comunale sollecitavano l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica a voler disporre un'ispezione presso il Comune di Cattolica Eraclea finalizzata a verificare la sussistenza dei descritti profili di illegittimità rispetto alla condotta assunta, in merito ai fatti descritti in premessa, dal Vicesindaco architetto Santo Borsellino;

interpellata l'Amministrazione comunale dagli organi ispettivi dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, ed acquisite le dichiarazioni rese dall'Architetto Borsellino, a quella data Sindaco del comune di Cattolica Eraclea e dal Segretario comunale, circa le dimissioni dall'incarico di responsabile tecnico dell'impresa Costanza Costruzioni di Costanza Giuseppe & C. s.a.s. avvenute in data 20 dicembre 2017, in palese difformità rispetto a quanto emerge nel citato certificato camerale dell'impresa, e sulla circostanza che lo stesso non avesse mai firmato alcun atto in tale veste né percepito alcun compenso per le mansioni svolte, si concluse per l'archiviazione dell'ispezione disposta;

per sapere:

se non ritengano opportuno rivedere le decisioni assunte all'esito della citata ispezione ed accertare quanto sopra riportato in ordine alla trasparenza dei comportamenti assunti dall'architetto Santo Borsellino, all'epoca dei fatti Vicesindaco del Comune di Cattolica Eraclea e attualmente Sindaco del medesimo Comune;

nell'ipotesi in cui dovessero ravvisarsi profili di illegittimità nel comportamento degli amministratori comunali, in ordine alla descritta fattispecie, se non ritengano di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire il rispetto della normativa vigente».

DI MAURO - LENTINI - COMPAGNONE

N. 2620 - Chiarimenti urgenti sull'attribuzione di incarichi presso le USCA da parte dell'ASP n. 5 di Messina.

- Presidente Regione
- Assessore Salute
Calderone Tommaso A.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

il 7 aprile 2022 presso l'Asp 5 di Messina, si è riunito il Comitato aziendale permanente, con la partecipazione di diverse sigle sindacali, per discutere anche della 'riduzione delle USCA territoriali e delle USCA scolastiche, attribuzioni incarichi, con atto di indirizzo prot. n. 16867 del 23 marzo 2022';

da notizie emerse, parrebbe che, nel corso di tale incontro, abbiano stabilito, senza la presenza del Commissario per l'emergenza da Covid-19, di procedere alla attribuzione di incarichi UU.SS.CC.AA., anteponendo in primis i titolari di continuità assistenziale, poi i sostituti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, i medici in scuola di specializzazione e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'Ordine;

tale ordine di assegnazione trasgredisce quanto disposto dalla normativa nazionale e dalle indicazioni regionali nella parte in cui prevedono un diverso trattamento tra i titolari e i sostituti di continuità assistenziale, così come richiamato dall'art. 8, comma 1, del Decreto istitutivo delle UU.SS.CC.AA. (d.l. n. 14 del 2020) ora abrogato dalla l. 27 del 2020 che all'art. 1, comma 2, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati' (...) e gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sulla base del decreto legge (..) 9 marzo 2020, n. 14, inciso richiamato, altresì, nel protocollo di intesa fra l'Assessore regionale per la salute e le OO.SS. e nella direttiva n. 47422 del 31 dicembre 2022, sempre dell'Assessorato della salute;

per sapere:

se siano a conoscenza di quanto su esposto;

se non reputino necessario intervenire al fine di fare chiarezza sulla condotta dell'ASP n. 5 di Messina».

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

CALDERONE

N. 2623 - Chiarimenti urgenti sui criteri utilizzati per il rinnovo del personale assunto per l'emergenza Covid-19 e modifica delibere pubblicate il 10 aprile 2022 sul sito dell'A.S.P. di Messina e relative iniziative.

- Presidente Regione

- Assessore Salute
Calderone Tommaso A.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con due delibere pubblicate il 10 aprile 2022 sul sito dell'A.S.P. di Messina, redatte e sottoscritte dal Commissario straordinario, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, relative alle proroghe del personale assunto per l'emergenza Covid-19, appare chiara la distinzione che la suddetta direzione strategica ha inteso operare in modo difforme tra i vari profili a vario titolo contrattualizzati per l'emergenza pandemica, escludendo da tali decisioni il Commissario ad acta per l'emergenza da Covid-19;

tra l'altro, riducendo anche il monte ore settimanale ai Biologici assunti in ossequio del protocollo regionale tra l'Assessorato regionale della salute e l'Ordine Nazionale dei Biologici, tale decisione, in virtù dei molteplici test antigenici rapidi che si eseguono giornalmente, anche nelle aree screening delle UU.SS.CC.AA., produrrà molteplici criticità e disservizi, sia nella città di Messina che nell'intero territorio metropolitano;

considerato che in difformità di quanto dettato dall'atto di indirizzo dell'Assessorato regionale della salute, tutti i contratti sono stati rinnovati sino al 30 giugno 2022, rispetto alla data indicata del 31 dicembre 2022 e che la proroga dei medesimi non è stata prevista per i biologi/biotecnologi T.A.T. i quali, avendo lavorato a 'chiamata' non rappresentavano un costo strutturale per l'azienda;

per sapere:

se siano a conoscenza di quanto su esposto;

se non ritengano di intervenire per apprendere le motivazioni e fare chiarezza sui criteri adottati in modo arbitrario, non contemplando nel contenuto delle delibere quanto dettato dagli atti di indirizzo dell'Assessorato regionale della salute;

se non reputino, altresì, di attivare una indagine conoscitiva in loco e procedere alla modifica delle delibere adottate al fine di garantire visibilità, eliminando ogni tipo di discriminazione nel trattamento giuridico dei professionisti assunti nell'ambito dell'emergenza pandemica, nonché di procedere, con l'urgenza dovuta, a contrattualizzare i biologi/biotecnologi T.A.T., così come per le altre figure professionali».

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

CALDERONE

Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

- Con richiesta di risposta scritta presentate:

N. 2616 - Opportune iniziative volte al mantenimento della dotazione finanziaria in favore delle scuole paritarie della Sicilia.

- Presidente Regione

Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele

«Al Presidente della Regione, premesso che in attuazione dell'articolo 5, comma 19, della legge di stabilità regionale n. 9 del 2020 e successive modificazioni la dotazione finanziaria originaria in favore delle scuole paritarie della Sicilia era di 4.000.000,00 euro così come stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 392 del 2021;

considerato che:

con la modifica della deliberazione su indicata si è provveduto ad una nuova dotazione a seguito della proposta di riprogrammazione delle risorse che ha pertanto stabilito una decurtazione del finanziamento in favore delle scuole paritarie pari a 2.500.000,00 euro;

la rideterminazione finanziaria rappresenta un danno all'intero comparto del sistema formativo paritario regionale al quale bisogna necessariamente garantire adeguata copertura per l'anno scolastico 2022-2023;

per sapere se non ritenga necessario ed urgente provvedere al finanziamento delle scuole paritarie mediante la destinazione di 2.500.000,00 euro, quale quota decurtata dall'originaria dotazione, per l'anno scolastico 2022-2023».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO
BARBAGALLO - DIPASQUALE - CATANZARO

N. 2617 - Notizie sui criteri adottati nei finanziamenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 150 del 23 marzo 2022.

- Presidente Regione
- Assessore Economia

Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che:

la delibera di Giunta regionale n. 150 del 23 marzo 2022 in oggetto finanzia interventi a valere sulle risorse di cui al capitolo 214920 del bilancio della Regione siciliana;

gli interventi sono destinati a numerosi Comuni della Sicilia per opere di rifunionalizzazione, restauro, ampliamento, manutenzione, nonché, contributi straordinari per acquisto di dotazioni strumentali;

considerato che alla disamina degli interventi contenuti nella delibera su indicata non è dato conoscere quali siano i criteri di selezione dei destinatari, dato che in ogni Comune della Sicilia sussistono identiche necessità rimaste inevase, anche di fronte a specifiche richieste di interventi;

per sapere se non ritengano opportuno rendere note le ragioni e i criteri adottati nella selezione delle Amministrazioni comunali, nonché delle parrocchie, destinatarie dei finanziamenti, al fine di acquisire gli elementi che abbiano indotto ad escludere le richieste di interventi di analogo contenuto di altri Comuni e parrocchie».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI
ARANCIO - BARBAGALLO
DIPASQUALE - CATANZARO

N. 2619 - Iniziative per fronteggiare la diminuzione di sportelli bancari e di addetti nel sistema creditizio siciliano.

- Presidente Regione
- Assessore Economia
Lupo Giuseppe

«All'Assessore per l'economia, premesso che:

la Banca d'Italia ha pubblicato il bollettino annuale sull' articolazione territoriale delle banche e delle istituzioni finanziarie, in particolare sul numero di sportelli e di dipendenti, ripartiti per localizzazione geografica;

considerato che:

da tale bollettino emerge che nel 2021 in Sicilia si è registrata la chiusura di ben 52 sportelli bancari e la perdita di 525 addetti, confermando un trend in discesa già più volte denunciato dalle OO.SS. anche negli anni precedenti;

il territorio maggiormente colpito è quello di Palermo con 14 sportelli e 320 addetti in meno rispetto al 2020, ma nessuno è indenne da un ridimensionamento che impoverisce ulteriormente il territorio;

Messina perde 53 lavoratori, Trapani 29 e solo Enna ne acquista 11. Ben 10 comuni hanno perso l'unico sportello bancario che era ubicato nel loro territorio;

si tratta di segnali preoccupanti di una progressiva involuzione del tessuto economico cui occorre porre un freno con urgenza;

per sapere quali iniziative intenda adottare per fronteggiare la preoccupante diminuzione di sportelli bancari e la riduzione del personale addetto al sistema del credito in Sicilia».

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

LUPO

N. 2621 - Chiarimenti su segnalazioni dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 da parte degli MMG e PLS.

- Assessore Salute
Cracolici Antonino

«All'Assessore per la salute, premesso che:

lo stato di emergenza da Covid-19 è cessato il 31 marzo 2022;

sono cessati gli effetti dell'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 18 febbraio 2021, prorogata da ultimo fino al 31 marzo 2022 con Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione siciliana n. 107 del 29 dicembre 2021, che disponeva in capo ai MMG e ai PLS il compito di emettere i necessari provvedimenti contumaciali per i propri assistiti risultati positivi al test diagnostico per la ricerca del SARS-CoV-2 e ai relativi contatti stretti;

dal 1° aprile 2022 rimane comunque in capo ai MMG e ai PLS l'obbligo di segnalazione dei nuovi soggetti positivi al SARS-CoV-2 alle competenti autorità sanitarie;

la struttura commissariale per l'emergenza da Covid-19 dell'Area Metropolitana di Palermo ha creato una piattaforma informatica per le segnalazioni in uso nell'intero territorio del capoluogo siculo, fornendo agli MMG e PLS le opportune istruzioni di utilizzo nonché le personali credenziali di accesso;

considerato che:

si viene a conoscenza che molti MMG e PLS della Città metropolitana di Palermo continuano ad inviare segnalazioni di soggetti positivi al SARS-CoV-2 utilizzando sistemi di trasmissione diversi dalla

concordata piattaforma informatica, ovvero attraverso l'invio ad indirizzi di posta elettronica non gestiti dalla struttura commissariale, determinando, così, una dannosa ramificazione del flusso dei dati trasmessi;

le errate e continue modalità di segnalazioni comportano un grave nocumento per la salute pubblica a causa del ritardo nella presa in carico dei soggetti positivi nonché un reale problema di violazione della privacy determinata dalla trasmissione tramite posta elettronica di dati medici sensibili senza l'adeguata protezione degli stessi che, invece, la piattaforma informatica gestita dalla Struttura commissariale garantisce attraverso un sistema di criptazione del dato;

per sapere se non ritenga, con l'immediatezza resasi necessaria ed improcrastinabile, di adottare ogni utile provvedimento al fine di porre fine alle errate segnalazioni da parte dei MMG e PLS dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 nell'interesse della salute pubblica e nel rispetto della normativa sulla privacy».

(L'interrogante chiede risposta scritta)

CRACOLICI

N. 2622 - Chiarimenti circa la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di pulizia degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

- Assessore Economia

Barbagallo Anthony Emanuele

«All'Assessore per l'economia, premesso che:

la Centrale unica di committenza ha indetto nel 2017 procedura ad evidenza pubblica, suddivisa in n. 10 lotti, per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio Sanitario regionale (SSR);

nel 2019, la CUC ha proceduto alla aggiudicazione dei primi nove lotti, in ordine di valore, in favore delle società PFE S.p.a., R.T.I. Ferco/Lancar/Gedis ed Euro&Promos S.p.a;

considerato che:

la Dussmann Service s.r.l., partecipante alla gara, ha impugnato davanti al Tar Sicilia-Palermo il decreto di aggiudicazione D.A.S. n. 2393 del 9 ottobre 2019;

nel giudizio innanzi al Tar Sicilia-Palermo, è stata contestata la violazione da parte delle prime tre classificate del patto di integrità nonché la sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;

infatti, la citata gara è stata oggetto di un procedimento penale che ha accertato il coinvolgimento delle imprese PFE, Ferco e Euro&Promos in fatti di corruzione e turbativa, procedimento conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo;

il TAR Sicilia-Palermo, con sentenza n. 1296 del 2021, ha annullato l'aggiudicazione alle citate ditte, sentenza confermata parzialmente dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), che ha disposto che la CUC valuti l'incidenza dei fatti di rilievo penale sulle candidature delle imprese PFE, Ferco e Euro&Promos;

per sapere:

se la CUC abbia adottato gli atti di presa d'atto dell'annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione;

se sia stata effettuata la rivalutazione ordinata dal CGARS e se le concorrenti PFE S.p.a., R.T.I. Ferco/Lancar/Gedis ed Euro&Promos S.p.a. siano state escluse dalla procedura di gara;

se non ritenga necessario procedere, con la dovuta urgenza, all'adempimento delle sentenze degli organi della giustizia amministrativa».

(L'interrogante chiede risposta scritta)

BARBAGALLO

Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza

N. 447 - Notizie sulla campagna antincendio 2022 della Regione siciliana.

- Presidente Regione

- Assessore Territorio e Ambiente

Campo Stefania; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 'Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione', e successive modificazioni recepisce la legge quadro nazionale (l. 21 novembre 2000, n. 353) e successive modificazioni e pone tra i punti principali della normativa:

a) la predisposizione del Piano Forestale Regionale, di validità quinquennale e che può essere aggiornato in ogni momento, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, sottoposto al parere del Comitato Forestale Regionale, e adottato, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione;

b) la predisposizione dei Piani di gestione forestale sostenibile, per la gestione del patrimonio boschivo, che possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche;

c) la predisposizione del Programma poliennale di interventi idraulico-forestali, finalizzato alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI;

d) la predisposizione del Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi, adottato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, e redatto dal Corpo forestale della Regione. Il piano individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi; b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile; c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti; d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica; e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio; f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico; i) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio; l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attività informative; o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano; p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

considerato che:

nella legge di stabilità regionale n. 9 del 15 aprile 2021 e successive modificazioni all'art. 22, comma 1, sono stati stanziati circa due milioni di euro, provenienti dai fondi europei e destinati al Corpo forestale, con cui finanziare progetti innovativi per prevenire gli incendi nelle aree boschive siciliane;

inoltre, dalle numerose audizioni sul tema svoltesi nella IV Commissione legislativa permanente 'Ambiente territorio e mobilità' dell'Assemblea regionale siciliana in questi anni sono emersi, in estrema sintesi, i seguenti punti, dai quali una seria ed efficiente campagna antincendi non può prescindere:

a) la necessità di una prevenzione anticipata dei viali parafuoco nei boschi nonché l'introduzione di nuove competenze per i forestali affinché si occupino anche di vigilanza e di guardia dei boschi, riserve, aree attrezzate e protette e quant'altro. Ciò, al fine di poter vigilare le zone demaniali forestali H24 nei mesi estivi e soprattutto non abbandonarle del tutto durante i mesi invernali, come invece purtroppo avviene;

b) in contemporanea con l'inizio del piano antiincendio, la necessità annuale di una grande pulizia pre-estiva per liberare i boschi e le zone demaniali, i parchi e le aree protette, dai rifiuti accumulati durante l'inverno e riaprire i sentieri e le vie terriere, lasciati allo stato di abbandono e resi impraticabili per le erbe infestanti e i rami caduti durante l'inverno;

c) il contrasto totale a qualsiasi forma di incendio doloso, attraverso l'aumento del controllo del territorio, la repressione di ogni azione isolata o organizzata, l'utilizzo delle nuove tecnologie avanzate. Come noto il fuoco, prima che avvistato e spento, va impedito e ostacolato;

d) una gestione efficace delle aree forestali attraverso la redazione di piani di gestione forestale che prevedano interventi su un impiego razionale della manodopera, sui tempi o modi d'intervento, sulla valorizzazione delle produzioni legnose e non legnose, sulla fornitura di servizi ecosistemici (ambientali, culturali e paesaggistici);

nella seduta d'Aula n. 286 del 16 settembre 2021, si sono svolte le comunicazioni del Governo regionale sull'"emergenza incendi" che ha interessato il territorio della Regione l'estate 2021;

in tale relazione è stato riferito che dall'inizio del 2021 si sono verificati in Sicilia 7.948 incendi, di cui 537 boschivi, 163 di interfaccia, 6.513 di vegetazione, 735 incendi generati a causa di residui vegetali. Le superfici bruciate stimate sono state 17.500 ettari di aree boscate e 46.350 ettari di superfici non boscate;

per il contenimento e lo spegnimento di questi incendi sono stati necessari 885 interventi con velivoli della flotta degli elicotteri regionale e 587 interventi con velivoli della flotta statale (canadair) gestiti dalla Protezione civile nazionale;

l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concluso quelle comunicazioni affermando, con vigore, che già il 16 ottobre 2021 sarebbe già partita la nuova stagione antincendio 2022;

il catasto incendi, anche per il 2022, sembra destinato a rimanere in parte incompiuto, dal momento che i dati relativi alle aree percorse dal fuoco nel 2021 sono stati incamerati soltanto parzialmente dalla Regione. Come noto, a doversi occupare della trasmissione delle informazioni sono sia i Comuni che i distaccamenti del Corpo forestale della Regione. L'aggiornamento del catasto incendi è fondamentale per l'applicazione delle misure previste dalla legge n. 353 del 2000, che prevede una serie di divieti relativi alle attività che possono essere fatte nei terreni oggetto di roghi;

si è appreso durante un'audizione nella IV Commissione legislativa permanente 'Ambiente Territorio e Mobilità' dell'Assemblea regionale siciliana del 2021 che in una conferenza Stato-Regioni il Governo Draghi si è mostrato disposto a concedere alle Regioni la possibilità di un potere

surrogatorio - e quindi di commissariamento - nei confronti dei Comuni inadempienti sulla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco;

per conoscere:

quali azioni siano state già intraprese e quali risorse siano state già impegnate per la nuova stagione antincendio 2022;

se sia stata già formalmente stipulata, ai sensi della l. n. 353 del 2000 e della l.r. n. 14 del 1998, e successive modificazioni, la nuova convenzione tra Dipartimento regionale protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, per tutta la durata della campagna AIB 2022, al fine di attuare una reale prevenzione degli incendi nel territorio siciliano;

se non reputino opportuno individuare una figura autorevole che si sostituisca ai Comuni inadempienti nell'aggiornare il catasto incendi, così da poter apporre i relativi vincoli sulle aree bruciate;

se non intendano, altresì, stipulare delle convenzioni con l'ANCI, con le associazioni degli agricoltori, con la Protezione civile regionale, con il Dipartimento dello sviluppo rurale e con le associazioni ambientaliste, sportive e venatorie finalizzate a un maggiore controllo del territorio;

quali progetti innovativi per contrastare gli incendi siano stati finanziati ai sensi dell'art. 22, comma 1. l.r. n. 9 del 15 aprile 2021;

se e in che modo si sia potenziato il personale del Corpo forestale dello Stato, da anni sotto organico, se si stia facendo ricorso alla mobilità interna e a che punto siano le procedure concorsuali e le nuove assunzioni;

quando intendano approvare il nuovo Piano forestale regionale, strumento fondamentale per garantire la manutenzione e la tutela dei boschi, la cui bozza è ferma al maggio 2020, dal momento che quello vigente risale al 2013».

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA TRIZZINO
ZAFARANA - ZITO - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA
MARANO - DE LUCA - PASQUA - DAMANTE

Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, l'interpellanza si intende accettata e sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.